



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Nr. 471 del 12/11/2024 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 66 del 09 Novembre 2024

OGGETTO: Conferma istituzione del diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi dinanzi all'ufficiale dello stato civile - anno 2025

Il giorno nove del mese di Novembre 2024, alle ore 09,35 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	X	
2	Andrea	COSTANZO	Assessore – Vice Sindaco	X	
3	Rosaria Benedetta	MURRO	Assessore	X	

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale approvato con deliberazione di G.C. n. 38 del 30/05/2022 la presente seduta si è svolta in modalità telematica. Assiste da remoto l'Assessore Murro Rosaria Benedetta

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Assiste il Segretario reggente a scavalco dell'Ente dott. Gennaro Campitiello, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, commi 2 e 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

OGGETTO: Conferma istituzione del diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi dinanzi all'ufficiale dello stato civile - anno 2025

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 è stato pubblicato il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 ("Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile") convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014;

PRESO ATTO:

- che l'articolo 12 del citato Decreto legge prevede che i coniugi possano concludere, innanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello Stato Civile, del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei caso di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;

- che il comma 6 prevede testualmente: "Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e ss.mm.ii, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegata A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.";

VISTA, altresì, la Circolare Ministero dell'Interno n. 19/2014 del 01.12.2014, avente ad oggetto: "Adempimenti degli Ufficiali dello Stato civile ai sensi degli Ufficiali dello Stato Civile ai sensi degli articoli 6 e 12 del Decreto-legge 12 Settembre 2014, n. 132, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 Novembre 2014, n. 162";

RILEVATO che all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui all'art. 12 precitato, è prevista la riscossione di un diritto fisso;

ATTESO che al riguardo, alla Tabella D), allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604, è stata inserita apposita previsione, al punto 11bis;

DATO ATTO che tale diritto fisso non può essere determinato in misura superiore a quella fissata dall'articolo 4 della Tabella allegato A) al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 per l'imposta di bollo per le pubblicazioni di matrimonio, attualmente pari ad euro 16,00;

RITENUTO opportuno determinare l'importo del diritto fisso da esigere in sede di conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'Ufficiale di Stato Civile, stabilendolo nella misura massima consentita pari all'importo dell'imposta di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, attualmente quantificato in euro 16,00;

VISTO il D.to Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 162/L del 28 settembre 2000, avente all'oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", ed in particolare l'art. 42, secondo comma - lett. f) (...disciplina generale delle tariffe...);

ATTESO che dalla lettura di tale articolo, in combinato disposto con l'art. 48 di tale decreto, si desume che la competenza sia della Giunta Comunale, non potendo parlare di disciplina generale delle tariffe o di istituzione di nuovi tributi, dato che l'entità del diritto/tariffa è in pratica predeterminata dalla legge che stabilisce un importo non superiore a quello dell'imposta di bollo;

VISTO l'art. 172, comma 1, lettera c, del D.lgs 267/2000, il quale stabilisce che al Bilancio annuale di previsione sono allegati anche le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza citate, lo Statuto Comunale, nonché il vigente Regolamento di contabilità comunale;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che: " 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

VISTO il regolamento dei controlli interni;

DATO ATTO che il presente provvedimento è funzionale all'approvazione del D.U.P e dello schema di bilancio preventivo 2025-2027;

VISTO il Decreto Mef del 25 luglio 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto) che aggiorna gli allegati del dlgs 188/2011 sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

PRESO dell'art. 1 del suddetto decreto in merito alla tempistica fissata per l'approvazione del bilancio preventivo;

RITENUTO opportuno provvedere in merito, come da dispositivo;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai competenti Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI DETERMINARE E CONFERMARE, per le motivazioni espresse in premessa, l'importo del diritto fisso per l'anno 2025, di cui al punto 11-bis della Tabella D) allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604 e s.m.i., da esigere in sede di conclusione dell'accordo di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazioni o di divorzio, ricevuto dall'Ufficiale dello Stato Civile, stabilendolo nella misura massima consentita, pari all'importo dell'imposta di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'art. 4 della tabella allegato A) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642e s.m.i , attualmente quantificato in euro 16,00;
- 3) DI STABILIRE che, in mancanza di modifiche normative o di successive deliberazioni della Giunta che apportino variazioni al presente atto, l'importo del diritto fisso si intende automaticamente aggiornato al variare della misura dell'imposta di bollo di cui all'art. 4 tabella A) del D.P.R. n. 642/1972;
- 4) DI DARE ATTO che il diritto fisso potrà essere riscosso in contanti dagli Ufficiale dello Stato Civile dell'Ente, ovvero mediante bonifico bancario intestato alla Tesoreria del Comune di Pignataro Interamna, con consegna di ricevuta di eseguito bonifico per il pagamento dei diritti;
- 5) DI ATTRIBUIRE all'unità Servizi demografici la responsabilità del procedimento di riscossione, in

analogia a quanto già attribuito con riguardo alla riscossione e rendicontazione delle somme riscosse per certificazioni anagrafiche ed autentiche, nonché dei diritti previsti relativi al rilascio di carte d'identità;

- 6) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.
- 7) In prosieguo, su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

OGGETTO: Conferma istituzione del diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi dinanzi all'ufficiale dello stato civile - anno 2025

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii., sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 09/11/2024.

Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria)
F.to: Dott. Benedetto Murro

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 09/11/2024.

Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria)
F.to: Dott. Benedetto Murro

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, preso atto dell'attestazione favorevole del Responsabile del Servizio finanziario della compatibilità della spesa al predisponendo bilancio di previsione, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 09/11/2024.

Il Responsabile del Servizio I^ (Affari generali, ecc.)
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F.to: Gennaro Campitiello

Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **12/11/2024**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **12/11/2024**.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, **12/11/2024**

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gabriella Evangelista

